



In Commercio Reale

Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni

Mod. 5427/FI INC - Ed. 10/2014

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
 - Condizioni di Assicurazione
- deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.

In Commercio Reale

Sicurezza in esercizio

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI	Pag. 4
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 11
SEZIONE INCENDIO	Pag. 14
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 14
Operatività dell'assicurazione	Pag. 16
Condizioni Facoltative	Pag. 18
Riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo	Pag. 26
SEZIONE FURTO	Pag. 28
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 28
Operatività dell'assicurazione	Pag. 30
Condizioni Facoltative	Pag. 34
Riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo	Pag. 37
SEZIONE CRISTALLI	Pag. 39
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 39
Operatività dell'assicurazione	Pag. 40
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag. 41
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 41
Operatività dell'assicurazione	Pag. 44
Condizioni Facoltative	Pag. 49
Riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo	Pag. 51
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag. 53
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 53
Operatività dell'assicurazione	Pag. 55
Condizioni Facoltative	Pag. 57
SEZIONE ASSISTENZA	Pag. 59
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 59
Operatività dell'assicurazione	Pag. 65
Riepilogo di limiti di indennizzo	Pag. 66
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag. 67
Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio, Furto e Cristalli	Pag. 67
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile	Pag. 73
Liquidazione (Gestione) dei sinistri per la Sezione Tutela Legale	Pag. 75
Gestione dei sinistri per la Sezione Assistenza	Pag. 77
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	Pag. 78

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ABITAZIONE

Porzione di *fabbricato* ad uso civile, limitrofa all'*esercizio commerciale*, in cui dimora l'*Assicurato*.

ADDETTI

Il titolare dell'*attività*, i suoi familiari coadiuvanti, i *prestatori di lavoro* e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'*esercizio commerciale* e nel *deposito* purché in regola con gli obblighi di legge.
Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori* e i loro dipendenti.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA / PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte delle *attività* dichiarate nel *modulo di polizza* o ne autorizza l'esecuzione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori, pertinenti all'*attività*.

Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica titolare dell'interesse protetta dall'*assicurazione*.

Resta inteso che:

- Il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa esercitata dall'*Assicurato* ed indicata sul *modulo di polizza*.

ATTREZZATURA

Mobiliario e arredamento, macchinario e altre apparecchiature, impianti di prevenzione e di allarme dell'*esercizio commerciale* e del *deposito*, nonché, oggetti personali degli *addetti*. Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente *assicurazione* ed indicati sul *modulo di polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CATERING

Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande a domicilio in occasione di matrimoni, cerimonie, manifestazioni o simili, comprese le eventuali operazioni di preparazione e riordino di tavoli/buffet.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

CENTRO COMMERCIALE

Complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianificato e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, integrato con attività paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di servizi, dotato di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle singole unità che lo compongono.

CHIOSCO

Manufatto isolato di dimensioni contenute con struttura durevole in materiali incombustibili realizzato nel rispetto della normativa vigente.

CLIENTE

Persona presente nell'*esercizio commerciale* per acquistare o visionare un prodotto o ricevere un servizio.

Non rientrano in questa definizione, gli *addetti*, gli *appaltatori*, i fornitori e gli altri soggetti che a vario titolo possono accedere all'*esercizio commerciale*.

COMMERCIO AMBULANTE

Vendita di *merci* al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'*esercizio dell'attività* ed in regola con la normativa vigente.

CONTENUTO

Relativamente all'*esercizio commerciale*, al *commercio ambulante* ed al *deposito*:

- *Attrezzatura*;
- *Merci*;
- *Valori*;
- *Apparecchiature elettroniche*.

Relativamente all'*abitazione*:

- *Mobilio ed arredamento*;
- *Valori*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *sinistro*;
- da esborsi o spese imprevisti in conseguenza di un *sinistro*.

DEHORS

Spazio esterno di un *esercizio commerciale*, smontabile e rimovibile, posto sul suolo pubblico o privato.

DEPOSITO

Locale unico, indicato sul *modulo di polizza*, in possesso degli stessi requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del *fabbricato* o i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla *polizza* per l'*esercizio commerciale*, destinato in modo esclusivo allo stoccaggio del *contenuto* dell'*esercizio commerciale* anche ubicato presso un Comune differente.

Relativamente al "*commercio ambulante*", locale unico indicato sul *modulo di polizza*, in possesso degli stessi requisiti (quali ad esempio le caratteristiche costruttive del *fabbricato* od i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla *polizza* per l'*esercizio commerciale*, destinato in modo esclusivo allo stoccaggio del *contenuto* dell'*attività*.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, indicato sul *modulo di polizza*, in possesso degli stessi requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del *fabbricato* o i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla *polizza* per l'*esercizio commerciale*, destinato in modo esclusivo allo stoccaggio del *contenuto* dell'*esercizio commerciale* ubicato nello stesso comune dell'*esercizio commerciale*.

DIARIA

Importo, indicato sul *modulo di polizza*, scelto dal *Contraente* contestualmente all'attivazione della Condizione Facoltativa "*Diaria* per interruzione di esercizio".

DISTRIBUTORI/CAMBIO MONETE

Dispositivo, funzionante con schede prepagate, banconote o monete, installato nei locali assicurati per il pagamento dei servizi forniti con l'*attività*.

ESERCIZIO COMMERCIALE

L'insieme dei locali, comprese eventuali dipendenze, anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato sul *modulo di polizza*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'*attività*

Si intende compreso nell'*esercizio commerciale* anche il *deposito accessorio* purché indicato sul *modulo di polizza*.

Sono comprese operazioni di produzione e riparazione purché accessorie e attinenti all'*attività*.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti che costituiscono l'*esercizio commerciale*, il *deposito* o l'*abitazione*. Sono comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono inoltre compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), distributori automatici con caricamento esclusivamente dall'interno dell'*esercizio commerciale* o del *deposito*, tende e insegne

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

(purché fissate al *fabbricato* ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Qualora sia assicurata una porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Non rientrano in questa definizione i *fabbricati* in rovina od in evidente stato di abbandono, l'area, il *contenuto*, i *dehors*, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

Sottrazione di *beni assicurati* al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa accidentale, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglass; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**), presenti all'interno dell'area dell'*esercizio commerciale* o del *deposito*. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Sono esclusi gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphones, tablets e di apparecchiature elettroniche.

LIMITE D'INDENNIZZO / DI RISARCIMENTO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia, indicata sul *modulo di polizza*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

MERCI

Prodotti destinati alla vendita o in lavorazione o riparazione, imballaggi, inerenti l'*attività*. Si considerano *merci* anche i veicoli iscritti al P.R.A. oggetto di lavori di riparazione, trasformazione e commercializzazione, nonché le *apparecchiature elettroniche* oggetto di riparazione e commercializzazione, nell'ambito dell'*attività*.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, i *massimali*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5427 INC).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI

Addetto incaricato del trasporto di *valori*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PREGIATI

Oggetti e servizi in argento, quadri, sculture, tappeti, antichità, oggetti d'arte, arazzi e simili.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'*attività* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. **Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori*, i *subappaltatori*, i *lavoratori autonomi*, il *titolare dell'attività* ed i suoi familiari coadiuvanti.**

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

RAPINA

Sottrazione di *cosa mobile* altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Qualora dalle stime dei *beni assicurati* fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra il valore effettivo degli stessi e la *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'*assicurazione*.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è prestata l'*assicurazione*.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile, sono pagate dalle *Parti* durante lo svolgimento degli atti processuali o che il soccombente è condannato a rifondere a conclusione del giudizio.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica dell'*esercizio commerciale*, del *deposito* e/o dell'*abitazione*, comprese le dipendenze del *fabbricato*, individuata nel *modulo di polizza*, comprese le relative aree siano esse di proprietà o in uso, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Con riferimento al *fabbricato*: si intende la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive **escluso il valore del terreno su cui sorge l'attività nonché gli oneri fiscali se detraibili.**

Con riferimento al *contenuto*: si intende il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale, oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto e di montaggio, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE ALLO STATO D'USO

Con riferimento al *fabbricato*: si intende la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.**

Con riferimento al *contenuto*: si intende il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore, anche se di proprietà degli *addetti*.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulotte, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione della *polizza* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere concordate tra le *Parti* e provate per iscritto.

1.4 ISPEZIONE DEI *BENI ASSICURATI*

Reale Mutua ha il diritto di visitare in ogni momento i *beni assicurati* e il *Contraente* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.5 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i premi successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.6 PROROGA DELL'*ASSICURAZIONE*

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo polizza* senza necessità di formalità alcuna.

1.7 RECESSO IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua e il *Contraente*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Reale Mutua, quest'ultima rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 INDICIZZAZIONE DELLA POLIZZA

(Operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del modulo di polizza)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto i valori indicati nella stessa si adeguano seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, **escluse le franchigie**, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Ad ogni scadenza annuale del *premio* il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.10 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* rivesta le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:

- a) Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- b) **in alternativa al precedente punto a, Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.**

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

1.12 ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESERCIZIO COMMERCIALE O NEL DEPOSITO

L'*attività* svolta nell'*esercizio commerciale* e/o nel *deposito* corrisponde a quella indicata sul *modulo di polizza*, rientrante nella "Classificazione dei rischi" indicata al punto 9.

Limitatamente alla Sezione *Furto*, l'*attività* è classificata anche in base alla classe territoriale di *ubicazione* del rischio. In ogni settore merceologico è tollerata l'esistenza di *merci* con classe di pericolosità inferiore.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.13 UBICAZIONE BENI ASSICURATI

I *beni assicurati* si intendono garantiti:

- ovunque nell'ambito dell'*esercizio commerciale*, del *deposito accessorio*, del *deposito e/o dell'abitazione*, **ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza**;
- a bordo di *veicolo* di proprietà dell'*Assicurato* o di un titolare dell'*attività* o a disposizione dell'*Assicurato* a seguito di regolare contratto di noleggio, **purché esso si trovi, al momento del sinistro, all'interno dell'esercizio commerciale, del deposito accessorio e/o del deposito e purché sia attivata la Condizione Facoltativa P "Merci trasportate" nella specifica Sezione.**

1.14 FORMA DI ASSICURAZIONE

La forma di *assicurazione* prevista è:

- per la Sezione *Incendio: Valore Intero*. Fanno eccezione le Condizioni Facoltative: C "*Fenomeno Elettrico*"; F "*Merci in Refrigerazione*", G "*Ricorso Terzi*", M "*Fustelle Farmaceutiche*", N "*Guasti ed apparecchiature elettroniche per esercizi commerciali*", P "*Merci trasportate*" se operanti, per le quali la forma di *assicurazione* prevista è *Primo Rischio Assoluto*;
- per la Sezione *Furto* e la Sezione *Cristalli: Primo Rischio Assoluto*.

1.15 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di *assicurazioni* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente *polizza* indicandone le *somme assicurate*. In ogni caso Reale Mutua può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione, con preavviso di trenta giorni, rimborsando, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

In caso di *sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Il *Contraente* è esonerato dal comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per la garanzia Assistenza. In particolare, in caso di *sinistro* relativo alle sezioni *Incendio*, *Furto* e *Responsabilità Civile* l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo *contratto* autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del *danno*. Se commessa con dolo l'omessa comunicazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all'*indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza in relazione a ciascun esercizio commerciale, deposito e/o abitazione indicato sul modulo di polizza. In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A** Reale Mutua indennizza, **nel limite della somma assicurata**, i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:
- 1.** *incendio*, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
 - 2.** caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; nonché meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
 - 3.** onda sonora determinata da aeromobili;
 - 4.** urto di *veicoli*, in transito sulla pubblica via, o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
 - 5.** fumi, gas e vapori purché conseguenti agli eventi indennizzabili ai punti di cui sopra che abbiano colpito i *beni assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti;
 - 6.** caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.
- B** Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati al *fabbricato* dal crollo totale o parziale dello stesso provocato dal sovraccarico della neve.
Per crollo si intende:
- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
 - una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina. **La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.**
- La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro.**
- C** Reale Mutua rimborsa, **nel limite della somma assicurata**, le spese documentate sostenute per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati:
- 1.** per ordine dell'Autorità;
 - 2.** dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.
- D** Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per:
- 1.** rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*;
 - 2.** demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.
La presente garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto per sinistro;
 - 3.** rimuovere ed eventualmente depositare presso terzi il *contenuto* illeso a seguito di *sinistro* indennizzabile, **con il massimo di € 3.000 per sinistro.**
- E** **Relativamente ai valori la presente garanzia opera, a termini della presente Sezione e delle Condizioni Facoltative operanti, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto per sinistro.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Fermo quanto disposto al punto 8.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”, qualora i valori siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, il limite di indennizzo è elevato al 20%.

Gli eventi di cui al presente articolo sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

2.2 RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO

Reale Mutua, **nei casi di responsabilità del *Contraente* e/o *Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile** risarcisce, **nei limiti delle somme assicurate**, i danni materiali direttamente causati al *fabbricato* tenuto in locazione dall'*Assicurato* **provocati dagli eventi indicati al precedente punto 2.1 A, B “Rischio assicurato”.**

Reale Mutua rimborsa inoltre, nei termini previsti al punto 2.1 “Rischio assicurato”, le spese documentate indicate ai punti 2.1 C e 2.1 D 2 e 3, eventualmente sostenute dall'*Assicurato* a seguito di *sinistro* risarcibile ai sensi dal presente punto 2.2 “Rischio locativo del *fabbricato*”.

La presente garanzia opera a condizione che sul modulo di polizza sia stata attivata l'opzione “Rischio locativo di *fabbricato*” con l'indicazione della relativa somma assicurata, e prevede l'applicazione della regola proporzionale, secondo quanto previsto al punto 8.8. “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è prestata a condizione che il *fabbricato* sia costruito in materiali incombustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, nonché del 25% di materiali combustibili nelle pareti esterne.

Il legno lamellare, **se conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080**, è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*.

In caso di *assicurazione* di porzione del *fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono intendersi riferite sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI

Il valore per:

1. il *fabbricato* o il rischio locativo del *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*;
2. il *contenuto*, relativamente:
 - all'*attrezzatura* e alle *apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
 - alle *merci* è determinato dal *valore commerciale*;
 - ai *valori* è determinato dal *valore nominale*.

2.5 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa **Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, Reale Mutua non indennizza i danni:**

- a) **causati da atti vandalici o dolosi, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e di atti di sabotaggio** (assicurabili con la Condizione Facoltativa A della presente Sezione);
- b) **di fenomeno elettrico, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione** (assicurabili con la Condizione Facoltativa C della presente Sezione);
- c) **subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione** (assicurabili con la Condizione Facoltativa F della presente Sezione);
- d) **da ricorso terzi** (assicurabili con la Condizione Facoltativa G della presente Sezione);
- e) **alle lastre** (assicurabili con la Sezione Cristalli);
- f) **di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione** (assicurabili con la Sezione *Furto*).

2.6 BENI IN LEASING

Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

2.7 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

(Esclusioni valide anche per le Condizioni Facoltative)

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) **causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- c) causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti;
- e) subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) ai *preziosi*;
- g) relativamente ai soli danni da crollo di cui al punto 2.1.B "Rischio assicurato" i danni causati :
 1. da valanghe, slavine, gelo;
 2. ai *fabbricati* in corso di costruzione o in corso di rifacimento, ai *fabbricati* in rovina od in stato di abbandono ed ai loro *contenuti* anche se assicurati;
 3. ai *fabbricati* non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle costruzioni ed ai loro *contenuti* anche se assicurati;
 4. ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro *contenuto* anche se assicurato;
 5. a lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;
 6. alle tende, alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro *contenuto*.

2.8 COMMERCIO AMBULANTE

(la presente garanzia opera solo se espressamente dichiarata l'attività di *commercio ambulante sul modulo di polizza*)

Qualora il *Contraente/Assicurato* svolga l'attività di *commercio ambulante*, Reale Mutua indennizza, **nei limiti della *somma assicurata*, esclusivamente i danni materiali direttamente causati al *contenuto* dagli eventi di cui al punto 2.1.A "Rischio assicurato" (fermo quanto previsto dal punto 2.1.E e dal punto 2.7 "Rischi sempre esclusi"), unicamente se avvenuti:**

1. a bordo del *veicolo* col quale viene svolta l'*attività*, durante il trasporto da e verso il luogo di vendita;
2. nel luogo in cui viene svolto il *commercio ambulante*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati*, se richiamate, relativamente all'*esercizio commerciale*, al *deposito* e/o all'*abitazione*, ferma l'efficacia del punto 2.7 "Rischi sempre esclusi". Per le presenti condizioni, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, operano, se previsti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* anche riepilogati al punto 2.8 "Riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*").

A EVENTI SOCIO-POLITICI

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*:

1. i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da *incendio*, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili loro parti o *cose* da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio;
2. gli altri danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio.

Relativamente ai danni alle *lastre*, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla Sezione Cristalli.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *furto*, qualora fosse operante la specifica Sezione *Furto*, la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione *Furto*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di *furto*, *rapina*, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) di scritte od imbrattamento;
- e) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi;
- f) subiti dalle *merci* in refrigerazione e da prodotti alimentari per uso domestico in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) causati da *interruzione* di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo;
- i) di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatisi in conseguenza di atti di *terrorismo*.

La presente garanzia, **fermo quanto sopra esposto**, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*, **con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni di *incendio*, esplosione e scoppio, implosione caduta di aeromobili, loro parti o *cose* da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

I danni verificatisi in conseguenza di *terrorismo* sono garantiti entro il limite del 50% della *somma assicurata* per il *fabbricato* e per il *contenuto per sinistro* e per *annualità assicurativa*.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 per *sinistro*.

La garanzia non opera per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo di *fabbricato*".

B EVENTI ATMOSFERICI

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *beni assicurati* o non, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al precedente punto 1.

La presente garanzia si estende ai pannelli fotovoltaici ed ai solari termici purché al servizio del *fabbricato* e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza.

Reale Mutua non indennizza i danni:

3. causati da:

- a) intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 - b) accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;
 - c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - d) gelo, cedimento o franamento del terreno;
- anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui al punto 1 e anche se gli eventi indicati ai precedenti punti 3 a, b, c, d, hanno comportato rottura o lesione al tetto alle pareti o ai serramenti;

4. subiti da:

- e) recinti non in muratura, tende in genere, insegne e simili installazioni esterne;
- f) beni all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi;
- g) *fabbricati* incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- h) lastre in fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine;
- i) vetrate e lucernari in genere. L'esclusione del presente punto vale solo per i danni causati da vento e quanto da esso trasportato; si intendono pertanto in garanzia i danni causati da grandine e i danni da bagnamento derivanti da rotture e lesioni causate da grandine e subite dal tetto o dalle pareti.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 per ogni *sinistro*.

Fanno eccezione i casi indicati ai punti successivi per i quali operano gli *scoperti* di seguito riportati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Limitatamente ai *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti e alle tettoie:

- a) i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 30% con il minimo di € 500 per ogni *sinistro*; sono comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;
- b) i danni subiti dal *contenuto* sono esclusi.

Limitatamente ai pannelli fotovoltaici ed ai solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 500 per ogni *sinistro* e con il *limite di indennizzo* di € 2.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

La garanzia non opera per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo di *fabbricato*".

C *FENOMENO ELETTRICO*

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *fenomeno elettrico*:

1. agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso;
2. agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell'*esercizio commerciale*, nel *deposito* e/o nell'*abitazione* e in uso all'*Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) di **deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione** che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei *beni assicurati*;
- c) causati ai tubi elettronici, valvole elettroniche nonché a lampade ad incandescenza e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili anche ad altre parti dei *beni assicurati*;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni assicurati*.

La presente garanzia opera a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* e con applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 150 per ogni *sinistro*.

La presente garanzia non opera per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 "Rischio locativo del *fabbricato*".

D *SPARGIMENTI DI ACQUA*

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da spargimenti di acqua conseguente a:

1. rottura accidentale di impianti (al servizio del *fabbricato*) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel *fabbricato* contenente i *beni assicurati*;
2. traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente il *fabbricato*;
3. occlusione dei predetti impianti pertinenti il *fabbricato*.

Reale Mutua non indennizza i danni dovuti a umidità, stillicidio, gelo.

Reale Mutua non rimborsa le spese per la demolizione e il ripristino di parti di *fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

allo spargimento di acqua. Tali spese sono assicurabili con Condizione Facoltativa E “Ricerca del Guasto in seguito a spargimenti di acqua”, purché attivata.

La presente garanzia opera:

- a) relativamente a traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il *limite di indennizzo per sinistro* e per *annualità assicurativa* di € 10.000;
- b) relativamente ai restanti danni con l'applicazione di una *franchigia* di € 150 per *sinistro* e con il *limite di indennizzo* di € 30.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

La garanzia non opera per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 “Rischio locativo del *fabbricato*”.

E RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTI DI ACQUA

(operante solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa D “Spargimenti di acqua” e solo qualora sia assicurato il *fabbricato* ai sensi del punto 2.1 “Rischio assicurato”)

In caso di danno indennizzabile a termini della Condizione Facoltativa D “Spargimenti di Acqua” o della Garanzia “Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*” della Sezione Responsabilità Civile, se attivate, Reale Mutua indennizza le spese sostenute per:

1. ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine agli spargimenti di acqua e/o fluidi in genere;
2. necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1, per la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato* assicurato;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 150 per ogni *sinistro* e con il *limite di indennizzo* di € 3.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

La garanzia non opera per il *fabbricato* assicurato ai sensi del punto 2.2 “Rischio locativo del *fabbricato*”.

F MERCI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dalle *merci* contenute in banchi, armadi o in celle frigorifere a causa di:

1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. fuoriuscita del liquido frigorifero;
- conseguenti:
3. agli eventi di cui al punto 2.1.A “Rischio assicurato”;
 4. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e sicurezza nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

La presente garanzia opera a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 150 per ogni *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

G RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **sino alla concorrenza del *massimale***, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente provocati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile in base alla Sezione *Incendio*.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata**.

Per la presente garanzia operano i punti 5.5 “Rischi sempre esclusi”, 5.7 “Soggetti non considerate terzi”, 5.8 “Pluralità di Assicurati” della Sezione Responsabilità Civile, nonché quanto previsto dagli artt. 8.12 “Pagamento dell’indennizzo” e seguenti.

H DANNI INDIRECTI

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* quantificato a termini contrattuali relativamente ai singoli *beni assicurati* per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La presente garanzia opera sui *beni assicurati* e sulle Condizioni Facoltative richiamate sul *modulo di polizza*, **con esclusione di C “Fenomeno Elettrico”, G “Ricorso Terzi”, I “Diaria per interruzione di esercizio” e N “Guasti ed apparecchiature elettroniche per esercizi commerciali”.**

Relativamente alle Condizioni Facoltative D “Spargimenti di Acqua” e E “Ricerca del Guasto in seguito a spargimenti di acqua”, il rimborso forfettario è riconosciuto solo in caso di inagibilità totale dell’esercizio commerciale e/o del deposito.

I DIARIA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Reale Mutua riconosce la *diaria* per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell'*attività* svolta nell'*esercizio commerciale*.

Sono convenzionalmente considerati lavorativi tutti i giorni dell'anno **ad eccezione delle domeniche e delle seguenti festività nazionali: 1 e 6 gennaio, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre**. A deroga di quanto precedentemente indicato possono essere considerati nel novero dei giorni lavorativi anche quelli precedentemente esclusi, qualora l'*esercizio commerciale* abbia osservato regolare apertura nel giorno equivalente dell'anno precedente.

La presente garanzia opera esclusivamente quando l'interruzione totale dell'attività si verifica in conseguenza di un *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione *Incendio* e delle seguenti Condizioni Facoltative se operanti: A “Eventi Socio-politici”, B “Eventi Atmosferici”, D “Spargimenti di Acqua”, E “Ricerca del Guasto in seguito a spargimenti di acqua”.

La *diaria* è riconosciuta per il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l'attività dell'esercizio commerciale e comunque per un massimo di 60 giorni lavorativi per annualità assicurativa.

La *diaria* non è riconosciuta:

- 1. per il giorno del *sinistro* che ha originato l'interruzione totale dell'attività;**
- 2. fino alle ore 24:00 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cui al precedente punto 1.** Questa disposizione non si applica qualora l'interruzione totale dell'*attività* si protragga per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. In tal caso quindi la *diaria* è riconosciuta a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di cui al punto 1.
- 3. durante il periodo di chiusura dell'attività per ferie.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

La garanzia non opera per:

1. le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, crollo (totale o parziale) del *fabbricato* provocato da sovraccarico della neve;
2. le interruzioni dell'*attività* causate da:
 - a) dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - b) provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle *cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - d) revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle *attrezzature* danneggiate o distrutte.

L *DEHORS*

A termini della presente Sezione e delle Condizioni Facoltative operanti, anche in parziale deroga della Condizione Facoltativa B.4.f "Eventi Atmosferici", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*, dei danni materiali direttamente subiti **esclusivamente da attrezzatura posta nei *dehors* ed all'aperto.**

La presente garanzia opera per le Condizioni Facoltative A "Eventi Socio-politici" e B "Eventi Atmosferici" con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di € 500 per sinistro.

M FUSTELLE FARMACEUTICHE

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1.E "Rischio assicurato", Reale Mutua indennizza **sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata* i danni materiali e diretti alle fustelle farmaceutiche.**

La presente garanzia opera a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata*.

N GUASTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER ESERCIZI COMMERCIALI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da guasti accidentali:

1. agli impianti al servizio del *fabbricato* compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso;
2. agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici;
3. ad *apparecchiature elettroniche*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) a macchinari ed *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni;
- b) a telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets;
- c) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- d) a tubi, valvole elettroniche ed altri fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni assicurati*;
- e) dovuti a *fenomeno elettrico*;
- f) conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o il locatore dei *beni assicurati*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni assicurati*;
- i) ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata attività, fluidi in genere cinghie, catene, guarnizioni, feltri, aghi e quanto altro di simile;
- j) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'*esercizio commerciale*;
- k) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei *beni assicurati* e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- l) i guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.

Relativamente alle sole *apparecchiature elettroniche* Reale Mutua non indennizza i costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, nonché i costi di intervento e di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico.

La presente garanzia opera a *primo rischio assoluto*, sino alla concorrenza della *somma assicurata*.

La presente garanzia opera con l'applicazione di:

1. uno scoperto del 10% con il minimo di € 150 per impianti, macchinari ed *apparecchiature elettroniche di esercizi commerciali* soggetti al D. Lgs. 193/07 (Sicurezza Alimentare);
2. uno scoperto 10% con il minimo di € 500 per impianti, macchinari ed *apparecchiature elettroniche di esercizi commerciali* non soggetti al D. Lgs. 193/07 (Sicurezza Alimentare).

O MERCI STAGIONALI

La *somma assicurata* per il *contenuto* si intende incrementata, **limitatamente al periodo o periodi indicati sul modulo di polizza, di un ulteriore importo, ferme le limitazioni di polizza e l'applicazione della regola proporzionale, come previsto al punto 8.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale"**.

P MERCI TRASPORTATE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti alle *merci* durante il trasporto, effettuato con *veicolo* di proprietà dell'*Assicurato* o di un titolare dell'*esercizio commerciale* o a disposizione dell'*Assicurato* a seguito di regolare contratto di noleggio, a causa di:

- 1 *incendio*, fulmine, esplosione e scoppio;
- 2 ribaltamento del *veicolo*, uscite del *veicolo* stesso dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- 3 collisione del *veicolo* con altri mezzi di trasporto, urto contro corpi fissi e/o mobili, **purché tale evento lasci tracce constatabili sul *veicolo* stesso.**

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) al *veicolo*;
- b) alle *merci* trasportate su *veicoli* non idonei e/o privi di adeguate protezioni;
- c) alle *merci* deperibili a seguito di mancata, insufficiente, eccessiva, errata erogazione della temperatura;
- d) a *merci* usate e/o danneggiate.
- e) dovuti a difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle *merci* al trasporto;
- f) dovuti ad infedeltà degli *addetti*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

La presente garanzia opera a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 250.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2.9 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicati, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO Punto 2.1		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
B	Sovraccarico neve	250	---	30% della <i>somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i>
D 2	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>sinistro</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i>
D 3	Rimuovere e depositare presso terzi il <i>contenuto</i> illeso	---	---	€ 3.000 per <i>sinistro</i>
E	<i>Valori</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i>
	<i>Valori in cassaforte</i>	---	---	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i>
CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA € / giorni	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	EVENTI SOCIO-POLITICI	---	10% con il minimo di € 500 per <i>sinistro</i>	<i>Somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i>
	Atti di <i>terrorismo</i>	---	---	50% della <i>somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i> per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
B	EVENTI ATMOSFERICI	---	10% con il minimo di € 500 per <i>sinistro</i>	<i>Somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i> e per il <i>contenuto</i>
	<i>fabbricati</i> aperti da uno o più lati o incompleti e alle tettoie		30% con il minimo di € 500 per <i>sinistro</i>	<i>Somma assicurata</i> per il <i>fabbricato</i>
	Pannelli fotovoltaici e solari termici		20% con il minimo di € 500 per <i>sinistro</i>	€ 2.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
C	<i>FENOMENO ELETTRICO</i>	---	10 % con il minimo di € 150 per <i>sinistro</i>	Vedi <i>modulo di polizza</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA € / giorni	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
D	SPARGIMENTI DI ACQUA	150	- - -	€ 30.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Traboccamento o rigurgito di impianti e fognature	- - -	10% con il minimo di € 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
E	RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTI DI ACQUA	150	- - -	€ 3.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
F	<i>MERCI</i> IN REFRIGERAZIONE	- - -	10% con il minimo di € 150 per <i>sinistro</i>	Vedi modulo di polizza
G	RICORSO TERZI	- - -	- - -	Vedi modulo di polizza
	Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	- - -	- - -	Sottolimito del 20% della <i>somma assicurata</i>
I	<i>DIARIA</i> PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	3 giorni lavorativi per <i>annualità assicurativa</i>	- - -	Vedi modulo di polizza
L	<i>DEHORS</i> Limitatamente alle Condizioni Facoltative A e B se operanti	- - -	15% con il minimo di € 500 per <i>sinistro</i>	<i>Somma assicurata per il contenuto</i>
M	FUSTELLE FARMACEUTICHE	- - -	- - -	Vedi modulo di polizza
N	GUASTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER ESERCIZI COMMERCIALI	- - -	- - -	Vedi modulo di polizza
	Per <i>esercizi commerciali</i> soggetti al D. Lgs. 193/07 (Sicurezza alimentare)	- - -	10% con il minimo di € 150	
	Per <i>esercizi commerciali</i> non soggetti al D. Lgs. 193/07 (Sicurezza alimentare)	- - -	10% con il minimo di € 500	
O	<i>MERCI</i> STAGIONALI	- - -	- - -	Vedi modulo di polizza
P	<i>MERCI</i> TRASPORTATE	250	- - -	Vedi modulo di polizza

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza in relazione a ciascun esercizio commerciale, deposito e/o abitazione indicato sul modulo di polizza. In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza, **nel limite della somma assicurata**, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del *contenuto* derivanti da:

1. *furto*, del *contenuto* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili purché oggettivamente rilevabili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo rimanendovi clandestinamente, **purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta a mezzi di chiusura operanti;**
2. *rapina* avvenuta nei locali anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

B Reale Mutua indennizza altresì:

1. i guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali, compresi i danni alle parti di muro a contatto con i fissi e gli infissi danneggiati e compreso il *furto* dei medesimi in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*.

La garanzia non opera per i fabbricati in rovina, in evidente stato di abbandono, in corso di costruzione e/o ristrutturazione.

La presente garanzia opera sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto con il minimo di € 600;

2. la perdita di *valori* in conseguenza di:
 - a) *furto* avvenuto in seguito ad *infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
 - b) *furto* avvenuto con destrezza, nel caso in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i *valori*;
 - c) *scippo* o *rapina*;

commessi al di fuori dell'*esercizio commerciale*, mentre le persone incaricate detengono i *valori* durante il trasporto al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai *clienti*.

L'assicurazione opera esclusivamente per le persone che non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al trasporto di *valori* e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% per *sinistro*.

C Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese ragionevolmente sostenute e documentate per l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti, violati in occasione di *furto* o *rapina*, consumati o tentati, **alla condizione essenziale che tali spese siano documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo, sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

La presente garanzia opera sino alla concorrenza del 5% della *somma assicurata* per il *contenuto* e non opera per il *deposito accessorio*, eventualmente assicurato.

3.2 INFORTUNI DEI CLIENTI A SEGUITO DI RAPINA

Reale Mutua assicura i *clienti* dell'*esercizio commerciale* contro gli *infortuni*, subiti all'interno dello stesso esercizio, che siano conseguenza diretta di aggressioni o atti violenti posti in essere a scopo di *rapina* (anche tentata).

La garanzia opera con le seguenti modalità:

A MORTE

In caso di morte del *cliente* a seguito di *infortunio* conseguente alle cause sopraindicate ed indennizzabile a termini di *polizza*, Reale Mutua liquida un *indennizzo complessivo* pari a € 20.000 agli eredi legittimi o testamentari.

B INVALIDITÀ PERMANENTE

Se dall'*infortunio* conseguente alle cause sopraindicate deriva una *invalidità permanente*, accertata con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 in vigore al 31.12.1999), Reale Mutua liquida al *cliente* un *indennizzo* calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata ad una *somma assicurata* pari a € 50.000.

La presente garanzia opera con una *franchigia* del 50% calcolata sulla percentuale di *invalidità*; pertanto se l'*invalidità permanente* accertata è:

- **pari o inferiore al 50% della totale, non è corrisposto alcun *indennizzo*;**
- **superiore al 50% della totale, l'*indennizzo* è liquidato applicando la percentuale di *invalidità* accertata all'importo di € 50.000, senza alcuna *franchigia*.**

L'*indennizzo* per il caso di *invalidità permanente* non è cumulabile con l'*indennizzo* in caso di morte; tuttavia, se dopo il pagamento dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, il *cliente* muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'*indennizzo* pagato e la *somma assicurata* per il caso di morte, ove questa sia maggiore.

In caso di unico evento che comporti l'*infortunio* di più *clienti*, l'esborso a carico di Reale Mutua non potrà essere superiore a € 500.000, intendendosi proporzionalmente ridotto l'*indennizzo* per ciascun *cliente* qualora le somme indennizzabili a termini di *polizza* eccedano detto importo.

La presente garanzia opera purché la morte e l'*invalidità permanente* si siano verificate entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo.

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* derivanti da:

- 1. atti dolosi compiuti o tentati dal *cliente*;**
 - 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;**
 - 3. guerre ed insurrezioni in genere.**
- Sono comunque esclusi:**
- 4. gli infarti;**
 - 5. gli *infortuni* occorsi a chi abbia preso parte attiva alla *rapina*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

Il valore per il *contenuto*, relativamente:

- all'*attrezzatura* ed alle *apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
- alle *merci* è determinato dal *valore commerciale*;
- ai *valori* è determinato dal *valore nominale*.

3.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua indennizza i danni di *furto* a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei *fabbricati* situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);

sia difesa, per tutta la sua estensione da:

1. robusti serramenti/persiane di

- legno;
- materia plastica rigida;
- vetro antisfondamento;
- metallo o lega metallica;

chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili **esclusivamente dall'interno**;

oppure da:

2. inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

3.5 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti risultino difformi da quanto indicato al punto 3.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che se la difformità riguarda aperture:

- 1.** diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere il *contenuto*, Reale Mutua indennizza il danno senza riserve;
- 2. usate dai ladri per raggiungere il *contenuto* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%.**

Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti non si riconosce alcun indennizzo.

Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.6 ESERCIZI COMMERCIALI SENZA ADDETTI

Nel caso di *esercizio commerciale senza addetti*:

- la cui *attività* sia “Lavanderia a gettoni” oppure “Distributori automatici organizzati in locali ad essi esclusivamente dedicati”;
- **aperti al pubblico 24 ore su 24 ovvero senza chiusura notturna;**
- **dotati di sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24;**

in parziale deroga del punto 3.1.A.1 “Rischio assicurato”; Reale Mutua indennizza i danni di *furto* commessi violando, mediante rottura o scasso, il *distributore/cambio monete*.

3.7 VETRINE ED ESPOSIZIONI

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da *furto* ai *beni assicurati* riposti in vetrine ed esposizioni all'interno dell'*esercizio commerciale*:

- a)** tra le ore 8:00 e le ore 24:00 e non oltre, durante il periodo di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
- b)** attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c)** con rotture dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza degli *addetti*.

3.8 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul modulo di polizza la relativa Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, i danni:

- a) indiretti** (assicurabili con la Condizione Facoltativa A della presente Sezione);
- b) derivanti dal trasporto di tabacchi** (assicurabili con la Condizione Facoltativa C della presente Sezione);
- c) a merci in vetrinette esterne** (assicurabili con la Condizione Facoltativa E della presente Sezione);
- d) a distributori automatici** (assicurabili con la Condizione Facoltativa F della presente Sezione);
- e) a merci trasportate** (assicurabili con la Condizione Facoltativa I della presente Sezione);
- f) a beni presso fiere e mostre** (assicurabili con la Condizione Facoltativa L della presente Sezione);
- g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione o scoppio** (assicurabili con la Sezione *Incendio*).

3.9 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

(Esclusioni valide anche per le Condizioni Facoltative)

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di *terrorismo* o sabotaggio;**
- b) verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;**
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;**
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
 - **da persone che abitano con quelle indicate al precedente punto c o che occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;**
 - **da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;**
 - **da incaricati della sorveglianza dei *beni assicurati* o dei locali che li contengono;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- da persone legate a quelle indicate al punto c da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai *valori* l'esclusione decorre dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno;
- f) causati ai *beni assicurati* da *incendi*, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione;
- g) di ammanchi di qualsiasi genere;
- h) indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi;
- i) di *furto* di *beni assicurati* all'aperto, comprese le *merci* inerenti all'attività di *commercio ambulante*.

3.10 BENI IN LEASING

In parziale deroga del punto 3.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di *assicurazione*. Qualora la predetta *assicurazione* risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

3.11 LIMITI DI INDENNIZZO

(Validi anche per le Condizioni Facoltative)

La presente Sezione opera con i seguenti *limiti di indennizzo* riferiti ai *beni assicurati*:

1. relativamente ai *valori*, con il limite di *indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto*.

Qualora i *valori* siano custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, il *limite di indennizzo* è elevato al 20%;

2. relativamente a pellicce, oggetti in argento e alle *merci* inerenti a settori merceologici con classe di pericolosità più elevata rispetto a quella corrispondente all'*attività*, con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il *contenuto*.

L'attribuzione delle *merci* ai rispettivi settori merceologici è determinata dalla tabella "Classificazione dei rischi" del presente Mod. 5427 INC.

Se i *beni assicurati* sono custoditi in *cassaforte*, Reale Mutua indennizza il danno soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 3.1 A.1 "Rischio assicurato".

3.12 COMMERCIO AMBULANTE

(la presente garanzia opera solo se espressamente dichiarata l'attività di *commercio ambulante sul modulo di polizza*)

Qualora il *Contraente/Assicurato* svolga l'attività di *commercio ambulante*, Reale Mutua indennizza, nei limiti della *somma assicurata*, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del *contenuto* causati **esclusivamente se derivanti da *furto* o *rapina* dell'intero *veicolo* su cui il *contenuto* è trasportato.**

Si intendono sempre esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- al *veicolo* stesso;
- dovuti ad infedeltà degli *addetti*;
- alle *attrezzature* dell'*Assicurato*
- ai *beni* posti all'aperto, comprese le *merci*.

La garanzia è subordinata alla condizione che:

- durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa, l'abitacolo del *veicolo* abbia i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- al di fuori dell'orario di attività, nei giorni di inattività e comunque sempre dalle ore 21:00 alle 7:00, nelle anzidette soste o fermate il *veicolo* sia custodito in locali aventi mezzi di chiusura conformi a quanto previsto al punto 3.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", oppure in aree munite di valide recinzioni.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 per *sinistro* e sino alla concorrenza della *somma assicurata* per *annualità assicurativa*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati*, se richiamate, relativamente all'*esercizio commerciale, deposito e/o abitazione*, ferma l'efficacia dei punti 3.9 "Rischi sempre esclusi" e 3.11 "Limiti di indennizzo").

Per le presenti condizioni, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* anche riepilogati al punto 3.12 "Riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*").

A DANNI INDIRECTI

A seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* un'indennità aggiuntiva pari al 10% dell'*indennizzo* quantificato a termini contrattuali e relativo ai *beni assicurati* per i quali la garanzia è operante.

La presente garanzia opera sul *contenuto* per i danni previsti al punto 3.1.A "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative B "Aumento del *limite di indennizzo* per i *valori*", C "Trasporto tabacchi", D "Fustelle farmaceutiche", E "*Merci* in vetrinette esterne", F "Distributori automatici", G "Guasti/atti vandalici - Aumento *somma assicurata*", H "*Merci* stagionali" e I "*Merci* trasportate".

B AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER I VALORI

Premesso che Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente derivati dal *furto* e dalla *rapina* di *valori*, anche durante il trasporto, con le modalità di cui all'art. 3.1 A e B, il *limite di indennizzo* previsto per i *valori* al punto 3.11.1 "*Limiti di indennizzo*" si intende elevato di un importo pari alla somma indicata sul *modulo di polizza*.

L'indennizzo non potrà comunque superare il limite costituito dalla *somma assicurata* per il *contenuto*.

C TRASPORTO TABACCHI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivati da *furto* o *rapina* di tabacchi durante il loro trasporto dalla località di prelievo ai locali dell'*esercizio commerciale* o al domicilio dell'*Assicurato*.

La presente garanzia opera a condizione che il trasporto venga effettuato da *addetti* dell'*esercizio commerciale* o da altro tabaccaio o cooperativa fra tabaccai o collaboratori di altro tabaccaio o da vettore professionale.

La presente garanzia opera a *primo rischio assoluto* ed in eccedenza alla *somma assicurata* per il *contenuto*.

D FUSTELLE FARMACEUTICHE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivati dal *furto* e dalla *rapina* di fustelle farmaceutiche anche durante il trasporto. Il *limite di indennizzo* previsto per i *valori* al punto 3.11.1 "*Limiti di indennizzo*", eventualmente integrato nei termini riportati alla Condizione Facoltativa B "Aumento del *limite di indennizzo* per i *Valori*" della Sezione *Furto*, si intende elevato per le *fustelle farmaceutiche* di un importo pari alla *somma assicurata* sul *modulo di polizza*.

La presente garanzia opera a *primo rischio assoluto* ed in eccedenza alla *somma assicurata* per il *contenuto*.

E MERCI IN VETRINETTE ESTERNE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivati dal *furto* di *merci* poste nelle vetrinette o nelle bacheche collocate all'esterno dei locali dell'*esercizio commerciale*, **ma entro un raggio di 20 metri dallo stesso, purché efficacemente ancorate al *fabbricato* o protette da vetro antisfondamento o da saracinesca a maglie.**

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 250 per *sinistro* e con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

contenuto per annualità assicurativa.

F DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente derivati dal *furto* di *merci* e *valori* poste nelle apparecchiature distributrici collocate:

- 1.** all'esterno dei locali dell'*esercizio commerciale*, **ma entro un raggio di 20 metri dallo stesso, purché efficacemente ancorate al fabbricato;**
- 2.** all'interno dell'*esercizio commerciale* ma con sezione erogatrice all'esterno dello stesso.

Sono compresi i guasti alle apparecchiature distributrici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo di *furto*.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro e con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il contenuto per annualità assicurativa.

G GUASTI / ATTI VANDALICI - AUMENTO SOMMA ASSICURATA

Ad integrazione di quanto previsto al punto 3.1.B.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata*, i guasti e gli eventuali atti vandalici cagionati dai ladri a fissi ed infissi a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali, compresi i danni alle parti di muro a contatto con i fissi e gli infissi danneggiati e compreso il *furto* dei medesimi in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*.

La garanzia non opera per i fabbricati in rovina, in evidente stato di abbandono, in corso di costruzione e/o ristrutturazione.

La presente garanzia opera a primo rischio assoluto.

H MERCI STAGIONALI

La *somma assicurata* per il *contenuto* si intende incrementata, **limitatamente al periodo o ai periodi indicati sul modulo di polizza**, di un ulteriore importo, **ferme le limitazioni di polizza**.
La presente garanzia opera a primo rischio assoluto.

I MERCI TRASPORTATE

Reale Mutua indennizza le perdite e i danni materiali e diretti che le *merci* assicurate alla partita *contenuto* subiscano durante il trasporto, effettuato con *veicolo* di proprietà dell'Assicurato o di un titolare dell'*attività* o a disposizione dell'Assicurato a seguito di regolare contratto di noleggio, a causa di sottrazione, mediante *furto* o *rapina*, dell'intero *veicolo*.

Si intendono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- **al veicolo stesso;**
- **dovuti ad infedeltà degli addetti;**
- **alle attrezzature dell'Assicurato.**

La garanzia è subordinata a:

- che durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa, l'abitacolo del *veicolo* dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- che al di fuori dell'orario di attività, nei giorni di inattività e comunque sempre dalle ore 21:00 alle 7:00, nelle anzidette soste o fermate il *veicolo* sia custodito in locali aventi mezzi di chiusura conformi a quanto previsto al punto 3.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", oppure in aree munite di valide recinzioni.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro e sino alla concorrenza della somma assicurata per annualità assicurativa.

L FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO FIERE E MOSTRE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da *furto* e *rapina* del

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

contenuto nei *fabbricati* adibiti ad esposizioni, in un'*ubicazione* diversa da quella indicata sul *modulo di polizza*, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, e fermo quanto disposto dal punto 3.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali"**.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 250 per *sinistro* e con il *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* per il *contenuto per annualità assicurativa*.

M IMPIANTO DI ALLARME

L'*Assicurato* dichiara che tutti locali contenenti *i beni assicurati* sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto efficiente e funzionante e che:

- il medesimo è conforme alle norme CEI in quanto a materiali utilizzati (CEI 79-2), installatori (CEI 79-3) ed eventuali impianti radio (CEI 79-16) e successive modifiche/integrazioni;
- lo stesso sia stato installato e collaudato da ditta registrata presso l'IMQ;
- non siano decorsi oltre 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successive revisioni alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio ed in assenza del certificato di nuova revisione e collaudo (conformi alle norme CEI in vigore a quella data) i beni saranno considerati non protetti;
- detto impianto è messo in funzione ogniqualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone.

In caso di inosservanza di anche solo uno dei predetti obblighi (od in caso di mancato funzionamento non dovuto a manomissione esterna) verrà applicato uno *scoperto* del 20%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.13 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

SCOPERTO PER ATTIVITA' CON CATEGORIA DI RISCHIO "C"

Per le *attività* richiamate sul *modulo di polizza* ed ascrivibili alla categoria di rischio "C" riportata al punto 9.1 "Rischi assicurabili", relativamente alla Sezione *Furto* ed alle Condizioni Facoltative operanti, in caso di *sinistro* (esclusi i *valori* e gli oggetti personali) il pagamento dell'*indennizzo* avverrà previa detrazione di uno *scoperto* del 10% con il massimo di € 2.500, salvo ove previsto deducibile superiore.

SEMPRE OPERANTI		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
3.1 B	Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i> con il minimo di € 600
3.1 B 2	Perdita di <i>valori</i> a seguito di <i>furto</i>	---	10% per <i>sinistro</i>	<i>Somma assicurata</i>
3.1 C	Installazione e potenziamento mezzi di chiusura	---	---	5% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i>
3.2 A	<i>Infortuni</i> dei <i>clienti</i> a seguito di <i>rapina - Morte</i>	---	---	€ 20.000
3.2 B	<i>Infortuni</i> dei <i>clienti</i> a seguito di <i>rapina - Invalidità permanente</i>	50	---	Percentuale di invalidità riconosciuta da applicare su € 50.000
3.5	Difformità dei mezzi di chiusura dei locali	---	20%	<i>Somma assicurata</i>
3.11.1	<i>Valori</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i>
	<i>Valori</i> in <i>cassaforte</i>	---	---	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i>
3.11.2	Pellicce, oggetti in argento, <i>merci</i>	---	Vedi <i>Modulo di polizza</i>	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i>
3.12	<i>Commercio ambulante</i>	250	---	<i>Somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i>
CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
B	AUMENTO DEL <i>LIMITE DI INDENNIZZO</i> PER I <i>VALORI</i>	---	---	Vedi <i>Modulo di polizza</i>
C	TRASPORTO TABACCHI	---	---	Vedi <i>Modulo di polizza</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
D	FUSTELLE FARMACEUTICHE	---	---	Vedi <i>Modulo di polizza</i>
E	MERCI IN VETRINETTE ESTERNE	---	20% con il minimo di € 250 per <i>sinistro</i>	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i> per <i>annualità assicurativa</i>
F	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	---	20% con il minimo di € 250 per <i>sinistro</i>	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i> per <i>annualità assicurativa</i>
G	GIASTI / ATTI VANDALICI - AUMENTO SOMMA ASSICURATA	---	---	Vedi <i>Modulo di polizza</i>
H	MERCI STAGLIONALI	---	---	Vedi <i>Modulo di polizza</i>
I	MERCI TRASPORTATE	250	---	Vedi <i>Modulo di polizza</i>
L	FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO FIERE E MOSTRE	---	20% con il minimo di € 250 per <i>sinistro</i>	20% della <i>somma assicurata</i> per il <i>contenuto</i> per <i>annualità assicurativa</i>
M	IMPIANTO DI ALLARME Inosservanza degli obblighi contrattuali previsti	---	20%	Somma assicurata

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione a ciascun *esercizio commerciale* indicato sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate facenti parte del *fabbricato* e delle *attrezzature* dell'*esercizio commerciale*, dovuta a rottura per qualunque causa, **se non espressamente esclusa al punto 4.3 "Rischi sempre esclusi"**; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Limitatamente alle lastre relative al deposito accessorio la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per sinistro.

4.2 SERVIZIO CRISTALLI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* può scegliere di provvedere alla sostituzione delle *lastre* rotte e chiedere successivamente il rimborso a Reale Mutua oppure di avvalersi del Servizio Cristalli, una qualificata rete di artigiani che Reale Mutua ha convenzionato e mette a disposizione tramite la *Centrale Operativa*, pronti a intervenire immediatamente per riparare il danno subito.

Per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE
seguito da

011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

comunicando:

- le proprie generalità,
- il numero di *polizza*,
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Il servizio è prestato nei limiti della somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.3 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza le rotture di *lastre*:

- a) causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- c) derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;
- e) causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi;
- f) che alla data di effetto dell'*assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti;
- g) aventi valore artistico;
- h) oggetto di commercializzazione e/o riparazione;
- i) costituenti parti o componenti di telefoni cellulari, palmari, smartphones, tablets e di altre *apparecchiature elettroniche*.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza in relazione a ciascun esercizio commerciale, deposito e/o abitazione indicato sul modulo di polizza. In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

(la presente garanzia opera solo se espressamente richiamata sul modulo di polizza)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario del *fabbricato* ove l'Assicurato esercita l'*attività*, al *deposito* e/o all'*abitazione* indicati sul *modulo di polizza* e di eventuali *dehors* e *chioschi*.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo **(con le limitazioni indicate)** i danni:

- a)** da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi, **con il limite di risarcimento di € 60.000 per annualità assicurativa;**
- b)** derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica) purché tutti di pertinenza del *fabbricato* stesso;
- c)** derivanti dalla proprietà di piscine e impianti sportivi di pertinenza del *fabbricato*, **con il limite di risarcimento di € 30.000 per sinistro;**
- d)** da spargimenti di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti (al servizio del *fabbricato*) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, **con l'applicazione di una franchigia di € 150 e con il limite di risarcimento di € 30.000 per annualità assicurativa;**
- e)** causati a cose di terzi da *incendio*, esplosione e scoppio, **con il limite di risarcimento di € 250.000 per annualità assicurativa.**

Se il *fabbricato* assicurato è parte di un condominio, l'*assicurazione* comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condòmini.**

In relazione alla presente garanzia, il valore del *fabbricato* assicurato è determinato dal suo *valore a nuovo* indicato sul *modulo di polizza*.

5.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE E DEL DEPOSITO

(la presente garanzia opera solo se espressamente richiamata sul modulo di polizza)

5.2.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

(Qualora si assicuri l'esercente il commercio ambulante il presente punto 5.2.1 è sostituito dal punto 5.11.1)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

(morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di conduttore dell'*esercizio commerciale* e/o del *deposito*.

L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità civile degli *addetti* per fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'*Assicurato* nonché per fatto doloso di persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo **(con le limitazioni indicate)** i danni:

a) da conduzione dell'area in cui si svolge l'*attività*. La garanzia opera anche per aree non di diretta pertinenza dell'*esercizio commerciale* e/o del *deposito* **purché esse siano adibite esclusivamente all'*attività***;

b) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dell'*esercizio commerciale* e/o del *deposito*;

c) da proprietà o utilizzo di cani da guardia o da difesa, **esclusi quelli provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi delle ordinanze del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 e del 6 agosto 2013 (e successive)**. Tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *polizza* successiva all'iscrizione.

d) dall'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *beni assicurati*;

e) per fatto proprio, per fatto di *addetti*, per fatto di *appaltatori*, in relazione ai rischi complementari finalizzati a:

1. soddisfare esigenze gestionali interne dell'*esercizio commerciale* e/o del *deposito*, quali, ad esempio, pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni, operazioni di consegna, prelievo *merci* e materiali (comprese le operazioni di carico e scarico);

2. realizzare attività dopolavoristiche degli *addetti*;

3. partecipare a esposizioni, fiere, mostre e mercati;

f) ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, provocati dai *prestatori di lavoro*, alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'*Assicurato* od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto**. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili**;

g) provocati dopo la vendita al dettaglio o la somministrazione nell'*esercizio commerciale* di:

• generi alimentari e preparati erboristici di produzione propria;

• preparati galenici o omeopatici.

La presente garanzia opera purché la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*. Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di risarcimento per annualità assicurativa;

h) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

La presente garanzia opera purché l'interruzione o la sospensione siano conseguenti a sinistro indennizzabile ed opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per annualità assicurativa;

i) a *veicoli*:

1. in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'*esercizio commerciale* oppure in custodia all'*Assicurato*;

2. sotto carico e scarico;

ed alle *cose* trovantesi a bordo dei suddetti veicoli.

La presente garanzia opera anche per i *veicoli* di proprietà degli *addetti* o degli *appaltatori* delle attività o dei lavori indicati al presente punto 5.2.1.e.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 150;

j) causati a *cose* di terzi da *incendio*, esplosione e scoppio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

La garanzia opera con il **limite di risarcimento di € 250.000 per annualità assicurativa;**
k) alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia. **Rimangono comunque esclusi i danni ai preziosi, ai valori, alle merci trasportate, agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute in conto vendita o in locazione finanziaria.**
La presente garanzia opera con il **limite di risarcimento di € 2.500** e con l'applicazione di una **franchigia di € 250;**

5.2.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Qualora si assicuri l'esercente il commercio ambulante il presente punto 5.2.2 è sostituito dal punto 5.11.2)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di conduttore dell'*esercizio commerciale*, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, per gli *infortuni* sofferti da *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs, addetti alle *attività* per le quali opera l'*assicurazione*;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, cagionati ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 5.2.2.a , per morte e per lesioni personali conseguenti ad ***infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%*** calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

La presente garanzia:

- **opera a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge;**
- **non opera per le malattie professionali;**

La garanzia opera altresì per gli *infortuni* subiti dai titolari, soci e famigliari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124.

Le garanzie "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e "Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)" valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984, n. 222.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.3 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione opera per i danni che si verifichino in Europa, a condizione che l'esercizio commerciale, il deposito e/o l'abitazione siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

5.4 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

L'assicurazione non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul modulo di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- a) derivanti da difetti di installazione o posa in opera presso i *clienti* dei prodotti venduti** (assicurabili con la Condizione Facoltativa A della presente Sezione);
- b) dei quali l'Assicurato debba rispondere in qualità di proprietario e conduttore dell'area giochi per bambini di pertinenza dell'esercizio commerciale** (assicurabili con la Condizione Facoltativa D della presente Sezione);
- c) verificatisi durante lo svolgimento di lavori svolti al di fuori dell'ambito dell'esercizio commerciale** (assicurabili con la Condizione Facoltativa E della presente Sezione);
- d) verificatisi durante lo svolgimento dell'attività di catering** (assicurabili con la Condizione facoltativa F della presente Sezione).

5.5 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

(Esclusioni valide anche per le Condizioni Facoltative)

Relativamente ai punti 5.1 "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*" e 5.2.1 "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" l'assicurazione non comprende la responsabilità per danni:

- a) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;**
- b) da furto;**
- c) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti (salvo quanto indicato al punto 5.2.1.f e 5.2.1.i "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)";**
- d) derivanti da operazioni di riparazione o manutenzione avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori;**
- e) derivanti dalla proprietà di beni immobili qualora non sia operante la garanzia al punto 5.1 "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*";**
- f) conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 5.1.a "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*";**
- g) conseguenti a operazioni svolte da persone non in possesso dei requisiti di legge necessari;**
- h) a opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;**
- i) da spargimenti di acqua conseguenti a causa diversa da quanto indicato al punto 5.1.d "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*" Sono comunque**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature anche se conseguenti ad occlusione, gelo.

- j) derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati;
- k) inerenti alle spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, a quelle di riparazioni ed agli importi pari al controvalore del prodotto nonché le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato per i prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- l) provocati da prodotti dopo la vendita al dettaglio o la somministrazione nell'*esercizio commerciale*, salvo quanto previsto al punto 5.2.1.g "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)"

Relativamente ai punti 5.1 "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*", 5.2.1 "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e 5.2.2 "Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)" l'*assicurazione* non comprende la responsabilità per danni:

- m) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;
- n) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- o) derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- p) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) limitatamente all'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

5.6 ISTITUTI CHE EFFETTUANO TRATTAMENTI ESTETICI

Relativamente agli Istituti che effettuano trattamenti estetici e simili, l'operatività della Sezione Responsabilità Civile è subordinata al possesso, da parte degli *addetti*, dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa per l'*attività* da essi svolta, nonché dall'effettuazione, ove richiesto, dei necessari controlli medici ovvero, in alternativa, alla presentazione, da parte dei *clienti*, di dichiarazione medica scritta attestante l'idoneità ad essere sottoposti ai trattamenti o ad usufruire delle *attrezzature* ed impianti. Si intendono comunque espressamente esclusi i danni di natura estetica.

5.7 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Esclusivamente ai fini della garanzia prevista ai punti 5.1 "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*" e 5.2.1 "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)"

- A Non sono considerati terzi nei confronti dell'*Assicurato* e dei suoi familiari:
 1. il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e dei suoi familiari, nonché ogni altro parente o affine con loro convivente;
 2. quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 5.7.A.1 "Soggetti non considerati terzi";
 3. i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'*attività*; parimenti non sono considerati terzi gli aventi diritto dei soggetti anzidetti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale,:

- i *prestatori di lavoro* non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL;
- gli *appaltatori* delle attività e/o dei lavori previsti dal punto 5.2.1.e "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" ed i loro dipendenti, nonché per gli *addetti* alle medesime attività, con esclusione delle persone indicate al presente punto 5.7.A.1 e 5.7.A.2 "Soggetti non considerate terzi" ed i *prestatori di lavoro*;
- i *clienti* ed i fornitori che, in via occasionale, partecipino ad operazioni di carico e scarico.

B Non sono considerati terzi nei confronti degli *addetti* diversi dall'*Assicurato* titolare dell'*attività*:

1. l'*Assicurato* titolare dell'*attività* e i suoi familiari;
2. i rispettivi coniugi, genitori, figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
3. gli *addetti* tra di loro, salvo per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale);
4. ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale alle attività per le quali opera l'*assicurazione*.

Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale):

- gli *appaltatori* delle attività e/o dei lavori previsti dal punto 5.2.1.e "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" ed i loro dipendenti;
- i *clienti* ed i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico.

Relativamente alla garanzia di cui al punto 5.1 "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*" qualora l'*Assicurato* proprietario del *fabbricato* non sia il titolare dell'*attività* si applicano **esclusivamente le disposizioni di cui al presente punto 5.7.A.1 e 5.7.A.2. "Soggetti non considerate terzi"**.

5.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Le garanzie della presente sezione operano **entro i massimali convenuti per sinistro i quali restano, a tutti gli effetti, unici anche nel caso di più di uno degli Assicurati.** Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* ed in via subordinata, per l'*eccedenza*, a copertura degli altri *Assicurati*.

5.9 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'*indennizzo*, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso.**

La garanzia di cui al punto 5.2.2 "Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)" conserva la propria validità anche se l'*Assicurato* non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

5.10 BENI IN COMODATO O IN LOCAZIONE

Le garanzie della presente sezione comprendono i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e *fabbricati* in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento delle *attività*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

5.11 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO – COMMERCIO AMBULANTE

(la presente garanzia opera solo se espressamente dichiarata l'attività di *commercio ambulante* sul *modulo di polizza*)

5.11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli *addetti* per fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'*Assicurato* nonché per fatto doloso di persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere.

Qualora il *Contraente/Assicurato* svolga l'attività di *commercio ambulante*, Reale Mutua, nei limiti del *massimale*, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di esercente il *commercio ambulante* e/o di conduttore del *deposito* (se indicato sul *modulo di polizza*).

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo **(con le limitazioni indicate)** i danni:

- a)** da conduzione dell'area in cui si svolge l'attività di *commercio ambulante* e/o del *deposito* (se indicato sul *modulo di polizza*);
- b)** dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione del *deposito* (se indicato sul *modulo di polizza*);
- c)** da proprietà o utilizzo di cani da guardia o da difesa, **esclusi quelli provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi delle ordinanze del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 e del 6 agosto 2013 (e successive)**. Tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *polizza* successiva all'iscrizione.
- d)** dall'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *beni assicurati*;
- e)** per fatto proprio, per fatto di *addetti*, per fatto di *appaltatori*, in relazione ai rischi complementari finalizzati a:
 - 1.** soddisfare esigenze gestionali interne dell'esercizio quali, ad esempio, pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni, operazioni di consegna, prelievo *merci* e materiali (comprese le operazioni di carico e scarico);
 - 2.** realizzare attività dopolavoristiche degli *addetti*;
 - 3.** partecipare a esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- f)** **ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile**, provocati dai *prestatori di lavoro*, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'*Assicurato* od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto**. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili**;
- g)** provocati dopo la vendita al dettaglio o la somministrazione, effettuate nell'attività di *commercio ambulante*, di generi alimentari e preparati erboristici di produzione propria;
La presente garanzia opera purché la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*. Il *massimale* per sinistro rappresenta anche il *limite di risarcimento per annualità assicurativa*;
- h)** da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
La presente garanzia opera purché l'interruzione o la sospensione siano conseguenti a sinistro indennizzabile ed opera con il *limite di risarcimento* di € 250.000 per *annualità assicurativa*;
- i)** a *veicoli*:
 - 1.** in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'attività di *commercio ambulante* e/o del *deposito*, se indicato sul *modulo di polizza*, oppure in custodia all'*Assicurato*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2. sotto carico e scarico

ed alle *cose* trovantesi a bordo dei suddetti *veicoli*.

La presente garanzia opera anche per i *veicoli* di proprietà degli *addetti* o degli *appaltatori* delle attività o dei lavori indicati al presente punto 5.11.1.e.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 150;

j) causati a *cose* di terzi da *incendio*, esplosione e scoppio.

La garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per annualità assicurativa;

k) alle *cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia. **Rimangono comunque esclusi i danni ai preziosi, ai valori, alle merci trasportate, agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute in conto vendita o in locazione finanziaria. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di € 250;**

l) causati durante lo svolgimento di operazioni di montaggio e smontaggio, o da errato montaggio, su aree idonee, di strutture atte a svolgere l'attività di *commercio ambulante* e sempreché in regola con le Autorizzazioni previste dalla Legge e/o dai Regolamenti vigenti.

5.11.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Reale Mutua, ***nei limiti del massimale***, tiene indenne l'*Assicurato*, nella sua qualità di esercente il *commercio ambulante*, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, per gli *infortuni* sofferti da *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs, addetti alle *attività* per le quali opera l'*assicurazione*;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, cagionati ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 5.2.2.a , per morte e per lesioni personali conseguenti ad ***infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%*** calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

La presente garanzia:

- **opera a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge;**
- **non opera per le malattie professionali;**

La garanzia opera altresì per gli *infortuni* subiti dai titolari, soci e famigliari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124.

Le garanzie "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e "Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)" valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

I punti 5.3 "Dove assicuriamo", 5.4 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", 5.5 "Rischi sempre esclusi", 5.7 "Soggetti non considerati terzi", 5.8 "Pluralità di Assicurati", 5.9 "Buona Fede" e 5.10 "Beni in comodato o in locazione" si intendono operanti anche per le garanzie previste al presente punto 5.11.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni Facoltative della presente Sezione sono operanti solo se esplicitamente richiamate sul *modulo di polizza*, fatto salvo quanto previsto dal punto 5.5 “Rischi sempre esclusi”.

Per le presenti Condizioni Facoltative operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limite di risarcimento* esposti ai punti 5.1 “Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del *fabbricato*” e 5.2 “Responsabilità civile verso terzi e verso *prestatori di lavoro - Conduzione dell'esercizio commerciale e del deposito*” o sul *modulo di polizza*.

A DANNI DERIVANTI DA DIFETTI DI INSTALLAZIONE O POSA IN OPERA

In parziale deroga del punto 5.4.a “Rischi sempre esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative” l'*assicurazione* comprende i danni derivanti da difetti di installazione o posa in opera dei prodotti venduti effettuata presso i *clienti*.

Qualora le operazioni di installazione o posa in opera dei prodotti venduti siano effettuate da *appaltatori* o subappaltatori, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per fatto dei medesimi.

La garanzia vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato a Reale Mutua durante il periodo di validità della *polizza*, ma comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori.

Reale Mutua non risarcisce i danni ai prodotti installati o posti in opera nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi.

La presente garanzia opera con il *limite di risarcimento* di € 55.000 per *annualità assicurativa* e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 per ogni *sinistro*.

B FRANCHIGIA FISSA R.C.O.

Reale Mutua, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata, **applicherà una *franchigia* di € 2.500** relativamente alle garanzie di cui:

1. al punto 5.2.2.b “Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)” oppure al punto 5.11.2.b “Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)”;
2. alla Condizione Facoltativa D “Aree giochi per bambini”, qualora sia operante.

C RESPONSABILITÀ PERSONALE DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

In parziale deroga del punto 5.2.1.e “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” l'*assicurazione* vale anche per la responsabilità personale degli *appaltatori* e dei subappaltatori

Non sono considerati terzi nei confronti degli *appaltatori* e dei subappaltatori:

1. ***l'Assicurato titolare dell'attività e i suoi familiari;***
2. ***i rispettivi coniugi, genitori, figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;***
3. ***gli appaltatori ed i subappaltatori tra di loro, gli addetti, salvo per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale);***
4. ***ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale alle attività per le quali opera l'assicurazione.***

Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale), i *clienti* ed i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico.

D AREE GIOCHI PER BAMBINI

In parziale deroga del punto 5.4.b “Rischi sempre esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative” ed ad integrazione di quanto previsto al punto 5.2 “Responsabilità civile verso terzi e verso

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

prestatori di lavoro - Conduzione dell'esercizio commerciale e del deposito", l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e conduzione di giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'*esercizio commerciale*.

La presente garanzia opera:

- **a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione;**
- **esclusivamente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'*invalidità permanente* non inferiore al 6% (salvo quanto previsto alla Condizione Facoltativa B "*Franchigia Fissa R.C.O.*", qualora sia operante);**
- **con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

La garanzia non opera per i giochi gonfiabili e simili.

E LAVORI SVOLTI AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

In parziale deroga del punto 5.4.c "Rischi sempre esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative" ed ad integrazione del punto 5.2.1.a. "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" l'assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori svolti al di fuori dell'*esercizio commerciale*, **purché attinenti all'attività, con l'esclusione del catering.**

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250;**
- **con il limite di risarcimento di € 55.000 per sinistro e per annualità assicurativa, per i soli danni da incendio.**

F ATTIVITÀ ACCESSORIA DI CATERING

In parziale deroga del punto 5.4.d "Rischi sempre esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende i danni derivanti dall'attività di *catering* svolta **in modo secondario e accessorio all'attività principale e sempreché attinente alla stessa.**

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250;**
- **con il limite di risarcimento di € 55.000 per sinistro e per annualità assicurativa per i soli danni da incendio.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

5.12 RIEPILOGO DI **FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO**

In caso di *sinistro* verranno applicate, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul *modulo di polizza*.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PROPRIETÀ DEL <i>FABBRICATO</i>		<i>FRANCHIGIA</i> €	<i>SCOPERTO</i> %	<i>LIMITE DI RISARCIMENTO</i>
5.1 a	Danni da inquinamento	---	---	€ 60.000 per <i>annualità assicurativa</i>
5.1 c	Danni derivanti dalla proprietà di piscine e impianti sportivi	150	---	€ 30.000 per <i>annualità assicurativa</i>
5.1 d	Danni da spargimenti d'acqua	150	---	€ 30.000 per <i>annualità assicurativa</i>
5.1 e	Danni da <i>incendio</i> , esplosione e scoppio	---	---	€ 250.000 per <i>annualità assicurativa</i>
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO <i>PRESTATORI DI LAVORO CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO COM- MERCIALE</i> , DEL <i>DEPOSITO</i> , ESERCIZIO DEL <i>COMMERCIO AMBULANTE</i>		<i>FRANCHIGIA</i> €	<i>SCOPERTO</i> %	<i>LIMITE DI RISARCIMENTO</i>
5.2.1 h e 5.11.1 h	Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	---	---	€ 250.000 per <i>annualità assicurativa</i>
5.2.1 i e 5.11.1 i	Danni a <i> cose </i> trovantesi a bordo di <i>veicoli</i>	150	---	<i>Massimale</i>
5.2.1 j e 5.11.1 j	Danni da <i>incendio</i> , esplosione e scoppio	---	---	€ 250.000 per <i>annualità assicurativa</i>
5.2.1 k e 5.11.1 k	Danni a <i> cose </i> in consegna e custodia	250	---	€ 2.500
CONDIZIONI FACOLTATIVE		<i>FRANCHIGIA</i> €	<i>SCOPERTO</i> %	<i>LIMITE DI RISARCIMENTO</i>
A	DANNI DERIVANTI DA DIFETTI DI INSTALLAZIONE O POSA IN OPERA	---	10 % con il minimo di € 250 per <i>sinistro</i>	€ 55.000 per <i>annualità assicurativa</i>
B	<i>FRANCHIGIA FISSA R.C.O.</i> Limitatamente al punto 5.2.2.B "Responsabilità Civile verso <i>prestatori di lavoro R.C.O.</i> " ed alla Condizione Facoltativa D "Aree giochi per bambini"	2.500	---	<i>Massimale</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE		<i>FRANCHIGIA</i> €	<i>SCOPERTO</i> %	<i>LIMITE DI RISARCIMENTO</i>
D	AREE GIOCHI PER BAMBINI	---	---	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
E	LAVORI SVOLTI AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE Per i danni a <i> cose</i>	---	10 % con il minimo di € 250	Massimale
	Per danni a <i> cose</i> da <i> incendio</i>			€ 55.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
F	ATTIVITÀ ACCESSORIA DI CATERING Per i danni a <i> cose</i>	---	10 % con il minimo di € 250	Massimale
	Per danni a <i> cose</i> da <i> incendio</i>			€ 55.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza in relazione a ciascun esercizio commerciale e/o deposito indicato sul modulo di polizza.

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio "**ARAGTEL**" è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8:30 – 13:00 e 14:00 – 17:00, il venerdì ore 8:30 – 13:00) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura, in sede extragiudiziarie e giudiziarie e, nei limiti del *massimale*, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei casi indicati al punto 6.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- A** le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro* nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, **con esclusione dei patti conclusi tra il *Contraente* e/o *Assicurato* ed il legale, che stabiliscono compensi professionali;**
- B** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 8.22.D "Gestione del *sinistro*";
- C** le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 8.22.E "Gestione del *sinistro*";**
- D** le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- E** le *spese di giustizia*;
- F** il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/1999, n. 488 – D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- G** le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- H** le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- I** le spese sostenute dal *Contraente* e/o *Assicurato* per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

J le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 8.20.C "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".

6.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti del *Contraente* e/o *Assicurato* per fatti inerenti l'*esercizio commerciale* e/o il *deposito* e l'*attività*.

Le garanzie operano per:

A sostenere l'esercizio di pretese di *indennizzo* per danni a persona e/o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi;

B sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi dalle persone garantite in *polizza* nello svolgimento dell'*attività*. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle *Parti* (patteggiamento – art. 444 del Codice di Procedura Civile), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto;

C sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500. La garanzia vale esclusivamente per il *Contraente*. Le controversie con i *clienti* sono escluse;**

D sostenere controversie individuali di lavoro con i *prestatori di lavoro*. **La presente garanzia vale esclusivamente per il *Contraente*.**

E sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in *polizza* nello svolgimento dell'*attività*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Civile) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **La Società provvederà all'anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000 in attesa della definizione del giudizio.**

F i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le garanzie previste al punto 6.1 "Rischio assicurato" vengono prestate agli *Assicurati* per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 Codice Penale);
- l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.

Le presenti prestazioni operano in parziale deroga al punto 6.5.b "Rischi sempre esclusi" per la materia amministrativa. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico Competente;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il *Contraente*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'*attività* esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

In parziale deroga del successivo punto 6.7 “Insorgenza del sinistro”, ai fini della presente garanzia si conviene che per insorgenza del caso assicurativo si intende per l’opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

Le garanzie di cui al presente punto 6.2.C e 6.2.D “Casi assicurati” valgono, in parziale deroga del punto 6.8.B “Efficacia territoriale dell’assicurazione”, per i *sinistri* che siano insorti nei paesi dell’Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

6.3 UNICO SINISTRO

Si considerano unico *sinistro*:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia opera a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, **ma il relativo *massimale* resta unico e viene tra loro ripartito, a prescindere dal loro numero e dagli oneri sopportati da ciascuno.**

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

6.4 SOGGETTI ASSICURATI

La garanzia opera a favore degli *addetti* dell'*esercizio commerciale* per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte nell'esercizio stesso.

Nel caso di controversie tra *Assicurati* con la stessa *polizza*, le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*.

6.5 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

(Validi anche per le Condizioni Facoltative)

Le garanzie non sono valide per:

- a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di *terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di *veicoli*, imbarcazioni o aeromobili;
- f) fatti dolosi degli *Assicurati*;
- g) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- i) controversie contrattuali con i *clienti* relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua *attività*;
- j) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- k) vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti di commercio;**
- l) vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;**
- m) controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;**
- n) controversie con Reale Mutua e/o ARAG;**
- o) controversie relative a contratti di compravendita e permuta di immobili;**
- p) controversie relative all'affitto dell'*esercizio commerciale* e del *deposito*.**

Reale Mutua non assume il pagamento di:

- q) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- r) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).**

L'*Assicurato* è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del *sinistro*, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

6.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- a) durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al *indennizzo* di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- b) trascorsi tre mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutti gli altri casi.**

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG, nei modi e nei termini del punto 8.20 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale", entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non vale per i *sinistri* insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei *Contraenti* o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei *Contraenti*.

6.7 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione per insorgenza del *sinistro* si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al *indennizzo* di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto all'*indennizzo*;**
- b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

6.8 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

- a) Per i casi di diritto all'*indennizzo* di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'*assicurazione* vale per i *sinistri* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
- b) In tutti gli altri casi la garanzia vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni Facoltative della presente Sezione sono operanti solo se esplicitamente richiamate sul modulo di polizza, fatto salvo quanto previsto dal punto 6.5 “Rischi sempre esclusi”.

A CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROPRIETÀ O LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2 “Casi assicurati” ed in deroga al punto 6.5.i, le garanzie della presente Sezione sono prestate al *Contraente* per sostenere controversie relative alla proprietà e/o alla locazione dell'*esercizio commerciale* e/o del *deposito*.

La presente garanzia opera esclusivamente per il *Contraente* e non opera per le controversie relative alla costruzione ex-novo di immobili, compresa la fornitura e posa in opera di materiali.

B CONTROVERSIE RELATIVE A VIOLAZIONI / INOSSERVANZE DEL D. LGS. 193/07 – (Sicurezza Alimentare)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2 “Casi assicurati” le garanzie previste al punto 6.1 “Rischio assicurato” della Sezione Tutela Legale sono prestate al *Contraente* nei casi di contestazione d'inosseranza degli obblighi ed adempimenti del D.Lgs 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.

Le presenti garanzie operano per:

- 1.** sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2.** sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice Penale);
- 3.** proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.

La presente garanzia opera in parziale deroga del punto 6.5.b “Rischi sempre esclusi” per la materia amministrativa.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli *addetti* sono garantiti in quanto dipendenti del *Contraente*.

In parziale deroga dei punti 6.6 “Inizio e termine della garanzia” e 6.7 “Insorgenza del *sinistro*” della Sezione Tutela Legale, ai fini delle garanzie previste dalla presente Condizione Facoltativa si conviene quanto segue:

- **Inizio e termine della garanzia**

La presente garanzia opera per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Essa si estende, altresì, ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità della polizza ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Condizione Facoltativa, o loro dimissioni dall'*esercizio commerciale*.

- **Insorgenza del *sinistro***

Per insorgenza del *sinistro* si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'*Assicurato* abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La presente garanzia opera solo in abbinamento a determinate Attività/Settori Merceologici assicurate/i.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

C VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – COMPRESO RECUPERO CREDITI

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2 “Casi assicurati” ed in deroga al punto 6.5.i, le garanzie della presente *polizza* sono operanti per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*, compreso il recupero crediti.

Per quanto riguarda il recupero crediti:

- a) le prestazioni o forniture devono essere state effettuate trascorsi tre mesi dalla data di effetto della *polizza*;**
- b) i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 del Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile).**

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolge in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente estensione di garanzia opera con il limite di quattro denunce per ciascuna *annualità assicurativa* e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza in relazione a ciascun esercizio commerciale indicato sul modulo di polizza. In caso di sinistro verranno applicati i limiti di indennizzo indicati nella sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE
seguito da

011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

7.1 GARANZIA ASSISTENZA

Ciascuna delle seguenti prestazioni opera sino a tre volte per annualità assicurativa.

A INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'*esercizio commerciale* per:

1. allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico o termico;
 2. infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico
- la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

B INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'*esercizio commerciale* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato l'esercizio commerciale;**
- **guasti o malfunzionamenti del contatore.**

C FORNITURA DI UN GENERATORE DI CORRENTE

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione B "Invio di un elettricista" non si riesca a riparare il guasto entro 4 ore dall'intervento, e l'Assicurato necessiti della fornitura temporanea di energia elettrica presso l'*esercizio commerciale*, **la Centrale Operativa, provvede all'invio e all'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW con prese per il collegamento ad apparecchi elettrici di primaria importanza ed eventuali fari di illuminazione, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**

D INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'*esercizio commerciale* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte a alle finestre di accesso all'esercizio commerciale, ma non alle porte interne.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività assicurata;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

E INVIO DI UN SERRANDISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un serrandista presso l'*esercizio commerciale* perché la funzionalità dei sistemi di apertura, avvolgimento e chiusura delle saracinesche o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su saracinesche che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività assicurata;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

F INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'*esercizio commerciale* per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione o scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato, regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi sino alla concorrenza di € 300 per sinistro.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione non opera qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Cristalli in caso di sottoscrizione dell'omonima garanzia, di cui al punto 4.2 "Servizio Cristalli".

Sono esclusi:

- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

G INVIO DI UN FRIGORISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un frigorista presso l'*esercizio commerciale* per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno sino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

H TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di *infortunio* o di malore, anche causati da *scippo* o *rapina*, che colpisca un *addetto* o un terzo presso l'*esercizio commerciale*, sia richiesto il trasporto in autoambulanza, **la Centrale**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Operativa provvede all'invio dell'autoambulanza, in accordo con i propri medici, sino alla concorrenza di € 300 per *sinistro*.

La prestazione opera:

- laddove non si renda necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina, idonea a garantirgli cure specifiche;
- successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento o per rientrare alla propria residenza.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

In alternativa all'autoambulanza, in caso di dimissioni dalla struttura di primo soccorso potrà essere inviato un taxi per il rientro alla propria residenza, tenendo il costo a carico di Reale Mutua sino a € 50 per *sinistro*.

I RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora l'*esercizio commerciale* sia colpito da un evento di tale gravità che, a giudizio delle Autorità o del tecnico intervenuto, renda necessaria la presenza del titolare dell'*attività*, il quale si trovi ad oltre 50 km dal Comune in cui ha sede l'*esercizio commerciale*, **la Centrale Operativa mette a sua disposizione, sino alla concorrenza di € 1.500 per *sinistro*:**

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato e **per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa.**

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente alle disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione dei requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.

Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La Centrale Operativa ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

L INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di un evento dannoso quale *incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio* occorso ai locali dell'*esercizio commerciale*, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *beni assicurati*, su richiesta dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei *beni assicurati* coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.

È compresa la riconsegna presso l'*ubicazione* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

Qualora l'Assicurato, a seguito dell'intervento di emergenza, necessiti della consulenza di uno specialista in tema di sicurezza degli impianti e/o dell'edificio, su richiesta dell'Assicurato stesso la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti per le informazioni sulle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

M CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E HACCP

Su richiesta dell'Assicurato la *Centrale Operativa* organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione per il proprio *esercizio commerciale*.

Il consulente, sulla base dell'analisi del modello organizzativo dell'*esercizio commerciale* e delle Normative ISO vigenti (ad esempio ISO 9001 per la QUALITÀ, ISO 14001 e Regolamento EMAS per l'AMBIENTE, etc.) e della Normativa HACCP relativa alla sicurezza alimentare oltre alla normativa di riferimento per il proprio settore di *attività*, potrà formulare un percorso di preparazione alla Certificazione, con l'indicazione dei costi preventivabili.

L'Assicurato potrà quindi confrontarsi direttamente con il consulente per le suddette attività di preparazione, i cui costi resteranno a suo carico.

La presente prestazione non comprende in alcun modo attività e costi legati alla Certificazione vera e propria che sarà erogata e pagata agli Organismi di Certificazione Accreditati sul territorio nazionale.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

Il servizio di reperimento dello specialista fiduciario è fornito in forma gratuita all'interno del definito per la Sezione Assistenza.

N RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'*esercizio commerciale* e indennizzabile ai sensi della Sezione *Incendio*, **con esclusione di quanto previsto dalla Garanzia Facoltativa C "Fenomeno Elettrico"**, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di *sinistro* a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato o l'unità di memoria a cui sono collegati i principali dispositivi informatici utilizzati per le attività quotidiane dell'*esercizio commerciale* (bilancia elettronica e registratore di cassa) e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'*attività* dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di € 1.000 per *sinistro*.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

O CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alla prestazione N "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'Assicurato la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 200 per *sinistro*.

P REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'*attività* dell'*esercizio commerciale*, su richiesta dell'Assicurato la *Centrale Operativa* provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

7.2 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

**Le prestazioni sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
La prestazione I “Rientro anticipato dell'Assicurato” è valida in tutto il Mondo, ad eccezione dei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

7.3 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta o indiretta di:

- a) stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni Militari;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Reale Mutua non presta le garanzie per eventi relativi al *veicolo* utilizzato per l'*attività*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

7.4 RIEPILOGO DI LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti *limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul *modulo di polizza*.

ASSISTENZA		LIMITE DI INDENNIZZO
A	INVIO DI UN IDRAULICO	€ 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
B	INVIO DI UN ELETTRICISTA	€ 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
C	FORNITURA DI UN GENERATORE DI CORRENTE	€ 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
D	INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME	€ 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
E	INVIO DI UN SERRANDISTA	€ 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
F	INVIO DI UN VETRAIO	€ 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
G	INVIO DI UN FRIGORISTA	€ 300 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
H	TRASPORTO IN AMBULANZA	€ 50 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
I	RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO	€ 1.500 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
L	INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI	€ 1.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
N	RECUPERO DATI INFORMATICI	€ 1.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
O	CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI	€ 200 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, FURTO E CRISTALLI

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, se operante la Condizione facoltativa I "Diaria da interruzione di esercizio" della Sezione *Incendio*, eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell'*attività dell'esercizio commerciale*; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno;

D fare, nei 5 giorni successivi alla denuncia – in caso di *furto, estorsione, atto vandalico, scippo, rapina* (anche dei *clienti*), di *sinistro* presumibilmente doloso oppure qualora ne faccia richiesta Reale Mutua – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua;

E conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

F predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni assicurati* distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

G deve denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza in caso di sinistro*;

D verificare l'esistenza, la qualità e la quantità e il valore dei *beni assicurati*;

E procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*;

F relativamente alla Condizione facoltativa I "*Diaria* da interruzione di esercizio" della Sezione *Incendio*, determinare il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l'*attività dell'esercizio commerciale*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4.B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai precedenti punti 8.5.D, 8.5.E e 8.5.F sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

1. per il *fabbricato*, il rischio locativo del *fabbricato* e le *lastre* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- e il costo per riparare quelle danneggiate al netto di eventuali recuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione o interrate, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.
2. per le *attrezzature*: si stima il *valore a nuovo*, con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, dei beni al momento del *sinistro* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
 3. per le *merci*: si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore di eventuali recuperi;
 4. per i *valori*: si stima il *valore nominale*;
 5. per i beni mobili fuori uso o in condizioni di inservibilità: si stima il *valore allo stato d'uso*;
 6. per le *apparecchiature elettroniche*, **premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto A, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto B, si conviene che:**
 - A in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;**
 - B in caso di bene non suscettibile di riparazione, compreso il caso di furto, si procede come segue:**
 - a) nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - b) nel caso invece il bene sia stato costruito tra il sesto ed il decimo anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente punto B.a, si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - c) nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti A e B opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le precedenti condizioni, si stima il *valore a nuovo* del *bene assicurato* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

8.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

8.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(Operante per la Sezione *Incendio*, ad eccezione delle garanzie prestate a *primo rischio assoluto*)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di *beni assicurati*, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di *beni assicurati*, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Le stime sono effettuate tenendo anche conto degli importi relativi al *deposito accessorio*, eventualmente assicurato.

8.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato ferma restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

8.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, **il pagamento di un acconto pari al 50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo computabile a termini di *polizza* sia prevedibile in almeno € 25.000.**

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

8.11 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo i casi previsti:

- dall'art. 1914 del Codice Civile;
- dal punto 2.1.D "Rischio assicurato" della Sezione *Incendio*;

per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 2.7.c, 3.9.c, 3.9.d e 4.3.e "Rischi sempre esclusi".

Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione *Incendio*, per i *beni assicurati* valutati a *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto *l'indennizzo* del danno secondo il *valore allo stato d'uso*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

b) nei casi previsti al punto 8.6 “Determinazione del danno – Sezione *Incendio*”, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d’*indennizzo per valore a nuovo*.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

8.13 RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, ***l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a Reale Mutua appena ne hanno avuto notizia.***

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l’intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i *beni* medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l’*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell’importo dell’*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni assicurati* recuperati. Sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni assicurati* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

L’*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a Reale Mutua i beni recuperati che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto di Reale Mutua di rifiutare l’abbandono pagando l’*indennizzo* dovuto.

8.14 RINUNCIA ALLA SURROGA

Reale Mutua rinuncia, **salvo in caso di dolo e purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile**, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:

- A** le persone delle quali l’*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- B** le società controllanti, controllate e collegate;
- C** i *clienti* e i fornitori;
- D** i soci di Reale Mutua.

8.15 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO AL CLIENTE

Con riferimento esclusivo alla garanzia del punto 3.2 “*Infortuni dei clienti in conseguenza di rapina*” vale quanto di seguito indicato.

La denuncia deve contenere la descrizione dell’*infortunio*, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato e deve essere trasmessa, entro 10 giorni dall’evento per cui è prestata la garanzia, con avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua.

L’accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

Il *cliente* deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato il *cliente* stesso.

In caso di morte del *cliente*, i beneficiari devono presentare:

- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- stato di famiglia relativo al *cliente*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità dell'evento per cui è prestata la garanzia, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*indennizzo* dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

Il diritto all'*indennizzo* per *invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore, per cause indipendenti dalle lesioni subite, prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l'importo già concordato, offerto ovvero, se oggettivamente determinabile, offribile al *cliente*, in base alle condizioni di *polizza*.

Le spese per i certificati restano a carico del *cliente*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

8.16 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile).

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*.

Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'*Assicurato* anche se non è stata avanzata richiesta di *risarcimento*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile).

8.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza*, o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

8.18 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 8.16 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'*Assicurato*".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i *terzi* danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti *dell'assicurazione*.

8.19 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Limitatamente alla garanzia di cui al punto 5.1 “Responsabilità civile verso terzi da Proprietà del *fabbricato*”, se dalle stime effettuate risulta che il valore del *fabbricato* eccede, al momento del *sinistro*, del 10% il valore indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore indicato sul *modulo di polizza* maggiorato del predetto 10% e il valore effettivo del *fabbricato* e comunque nei limiti del *massimale* ridotto in ugual misura.

Le stime sono effettuate tenendo anche conto del valore del *deposito accessorio*, eventualmente assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

8.20 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A** L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.
- B** In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C** Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare a Reale Mutua e/o ARAG, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il *sinistro*.
- D** Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E** L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

8.21 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- A** dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B** conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

8.22 GESTIONE DEL SINISTRO

- A** Ricevuta la denuncia del *sinistro*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia;
- B** ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 8.20 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale";
- G** la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- D** l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia;
- E** l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F** ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

G in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro è designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura;

H qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.

8.23 RECUPERO DI SOMME

A Spettano integralmente all'*Assicurato* i *risarcimenti* ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

B **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

8.24 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e devono fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

8.25 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

8.26 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CLASSIFICAZIONE RISCHI

9.1 RISCHI ASSICURABILI

Premesso che l'attività svolta nell'esercizio commerciale è quella dichiarata dal Contraente nel modulo di polizza, ai sensi del punto 1.12 "Attività svolta nell'esercizio commerciale o nel deposito", la tabella seguente contiene la classificazione dei Settori Merceologici assicurabili con la presente polizza Mod. 5427 INC.

Relativamente alle Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile:

- i Settori Merceologici sono classificati anche in base alla pericolosità del rischio, in ordine crescente di pericolosità (con rischiosità crescente dalla "A" alla "C");
- in ogni Settore Merceologico è tollerata l'esistenza di attività con classe di pericolosità inferiore;
- le merci inerenti i Settori Merceologici con classe di pericolosità più elevata rispetto a quella del Settore Merceologico dichiarato sul modulo di polizza, sono assicurate con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.

CODICE RISCHIO INCENDIO	CODICE RISCHIO FURTO	CODICE RISCHIO RCT/O	ATTIVITÀ / SETTORE MERCEOLOGICO	CATEGORIA DI RISCHIO		
				INCENDIO	FURTO	RCT/O
H6G80	42111	21311	Abbigliamento, confezioni, accessori e capi in pelle (comprese pellicce in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale), biancheria intima, maglieria, calze.	B	C	B
H1C11	41131	21311	Acqua minerale, bibite analcoliche, birra	A	B	B
H2E64	49521	21311	Agricoltura e giardinaggio prodotti (inclusi sementi e mangimi)	B	B	B
H1D40	41911	21311	Alimentari in genere compresi alimenti dietetici e surgelati	B	C	C
H1D70	41994	21311	Alimenti da asporto (Take Away)	B	C	C
H9D95	49941	21311	Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura	A	B	C
H9D95	49941	21311	Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, esclusa toelettatura	A	B	B
H3G33	42441	21312	Antichità ed arte (escluso contenuto)	B	-	A
H2G41	43461	21312	Apparecchiature tecnico-scientifiche, macchinari e meccanismi di precisione (escluso cine-foto-ottica)	B	C	A
H2E64	49521	21311	Arredamento ed articoli per giardino	B	B	B
H1E80	41171	22319	Bar, pub, birreria, paninoteca e fast food anche con attività occasionale di musica dal vivo	B	C	C

RISCHI ASSICURABILI CLASSIFICAZIONE RISCHI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CODICE RISCHIO INCENDIO	CODICE RISCHIO FURTO	CODICE RISCHIO RCT/O	ATTIVITÀ / SETTORE MERCEOLOGICO	CATEGORIA DI RISCHIO		
				INCENDIO	FURTO	RCT/O
H1G79	49211	21312	Bar-tabacchi, Tabacchi (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale). Sono comprese le appar. elettroniche - giochi elettronici, terminali ricevitorie per scommesse, pagamenti utenze, lotterie	B	C	B
H9G13	49751	21311	Bazar, emporio (compresi articoli ludici/tecnologici, oggetti e complementi d'arredo vari) - esclusi alimentari e merce usata; (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	C	B	B
H6I84	42271	21311	Berretti, cappelli, ombrelli, guanti	A	B	A
H6E81	42411	21311	Biancheria per la casa	B	B	A
H2D84	49771	21311	Bigiotteria (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	B	B	A
H4E35	42361	21311	Calzature in genere, valigie e borse - articoli	B	B	A
H4G18	49121	21311	Cartoleria, cartolibreria, cancelleria, articoli per ufficio e per disegno (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	C	B	A
H2G74	49973	21311	Casa, bomboniere, souvenirs (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	B	B	A
H4I63	49171	21311	Cd, Dvd, cassette, videocassette, videogiochi	C	C	A
H1D72	41995	21311	Chiosco - Bar, tavola calda	C	C	C
H1D73	41996	21311	Chiosco - Generi alimentari	B	A	B
H9G14	49974	21311	Chiosco - Generi non alimentari	B	A	B
H4E10	49975	21311	Chiosco - Libri, riviste e giornali	C	A	B
H4G68	43411	21312	Cine-foto-ottica, anche con annessi laboratori accessori di ottica o di sviluppo e stampa di materiale fotografico	C	C	A
H7G37	44311	21311	Colorificio comprese carta da parati	C	C	B
H4E11	49977	21311	Copisteria, fotocopie	C	C	A
H5E51	45231	21311	Cornici, specchi, vetri e cristalli	B	B	B

RISCHI ASSICURABILI CLASSIFICAZIONE RISCHI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CODICE RISCHIO INCENDIO	CODICE RISCHIO FURTO	CODICE RISCHIO RCT/O	ATTIVITÀ / SETTORE MERCEOLOGICO	CATEGORIA DI RISCHIO		
				INCENDIO	FURTO	RCT/O
H1E36	41171	22312	Cremeria, gelateria, yogurteria, anche con produzione propria	B	B	B
H9G16	49978	22318	Distributori automatici (esclusi carburanti) organizzati in locali ad essi esclusivamente dedicati - Esclusivamente con impianto di videosorveglianza	C	C	C
H1G70	41791	21311	Drogheria - spezie, coloniali, caffè, torrefazione	B	A	B
H2E61	43631	21311	Elettricità in genere, elettrodomestici e relativa componentistica, esclusi audiovisivi	B	B	B
H2G62	43711	21311	Elettrodomestici, compresi audiovisivi, condizionatori, apparecchiature d'ufficio, personal computer e supporti informatici compresi componenti e loro parti, apparecchiature elettroniche compresi componenti e loro parti	B	C	C
H1E14	41131	21311	Enoteca, vini, liquori - inclusi articoli enologici	C	C	B
H1I76	41781	21311	Erboristeria	A	A	A
H9G17	49979	21311	Fai da te - bricolage	C	B	B
H7E54	44121	21311	Farmacia, parafarmacia	B	B	C
H2D23	43821	21311	Ferramenta, coltellerie, utensilerie, casseforti, chiavi e serrature	C	C	B
H1E71	41631	21311	Frutta e verdura	B	B	B
H1E48	41981	21311	Gastronomia, rosticceria, friggitoria, latteria e prodotti caseari	B	B	B
H2G71	49921	21311	Giocattoli (esclusi pirici e fuochi artificiosi), articoli per l'infanzia	B	B	B
-	-	21312	Gioiellerie	-	-	C
H2C27	45241	21311	Idro-termo-sanitari, materiale idraulico in genere - articoli	B	C	B
H9G18	49980	21311	Internet point, internet caffè	B	B	B
H2G38	43761	21311	Lampadari e lampade	B	B	A
H9G19	42975	21115	Lavanderia a gettoni esclusivamente con impianto di videosorveglianza	C	C	C
H6G63	42193	21115	Lavanderia, tintoria, stireria	B	B	C
H3I52	45322	21311	Legno, vimini e sughero - articoli	C	A	A

RISCHI ASSICURABILI CLASSIFICAZIONE RISCHI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CODICE RISCHIO INCENDIO	CODICE RISCHIO FURTO	CODICE RISCHIO RCT/O	ATTIVITÀ / SETTORE MERCEOLOGICO	CATEGORIA DI RISCHIO		
				INCENDIO	FURTO	RCT/O
H4E22	49121	21311	Libri, riviste e giornali	B	B	A
H2C22	43212	21311	Macchine agricole, edili ed industriali e relativi pezzi di ricambio.	A	B	B
H2D42	43412	21311	Macchine da cucire, bilance, affettatrici, registratori di cassa	A	B	A
H1B66	41481	21311	Macelleria, polleria e salumeria compresa eventuale ristorazione	B	B	B
H5A11	45254	21311	Marmo, ceramiche, porcellane, maioliche	A	A	B
H6G68	45341	21311	Materassi, reti e coperte in genere	C	A	A
H5G42	45211	21311	Materiali e attrezzature per l'edilizia	A	B	B
H2C84	49481	21311	Medaglie, coppe, targhe e timbri (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	A	A	A
H2G41	43412	21311	Medicali, sanitari, chirurgici e ortopedici - articoli	A	B	B
H6E87	42211	21311	Merceria, lane, filati, pizzi, tulle e merletti	B	A	A
H3G41	45311	21311	Mobili in genere (escluso antiquariato)	B	A	B
H6E52	42441	21311	Moquette, tappeti, tende ed arazzi	C	B	A
H2D41	43412	21312	Orologi (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	A	C	A
H1D26	41291	21311	Panetteria, pasticceria, pasta fresca - anche con produzione	B	A	B
H7G75	49711	22211	Parrucchiere, barbiere, estetista e solarium con trattamenti estetici che non richiedano controllo medico (esclusi tatuatori)	C	A	C
H1D48	41431	21311	Pescherie e prodotti ittici in genere compresa eventuale ristorazione	B	A	B
H4618	45132	21311	Piante e fiori (compresi fiori secchi ed artificiali in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale)	A	A	A
H4E46	44532	21311	Plastica (escluso plastica espansa o alveolare) - articoli	C	A	B
H4I51	45342	21311	Pneumatici vendita e riparazione (escluse stazioni di servizio)	C	C	C

RISCHI ASSICURABILI CLASSIFICAZIONE RISCHI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CODICE RISCHIO INCENDIO	CODICE RISCHIO FURTO	CODICE RISCHIO RCT/O	ATTIVITÀ / SETTORE MERCEOLOGICO	CATEGORIA DI RISCHIO		
				INCENDIO	FURTO	RCT/O
H3642	45313	21311	Pompe funebri (compresi articoli)	B	B	A
H7D26	44231	21311	Prodotti per l'igiene personale e della casa	B	B	A
H7G51	44211	21311	Profumeria e cosmetici	C	C	A
H2G73	49761	21311	Religiosi (compresi oggetti pregiati in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale) - articoli	A	B	A
H1E49	41981	21311	Ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, self service, autogrill, anche con annesso bar	C	C	B
H1E50	41981	21311	Ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, self service, anche con annesso bar ed attività accessoria di ballo ed intrattenimento musicale (non coesistenti con discoteche, sale da ballo e disco-bar)	C	C	C
H3G21	45112	21311	Serramenti (comprese zanzariere) in plastica, legno o metallo anche avvolgibili o blindati	B	A	C
H9G20	49981	21311	Sigarette elettroniche	B	C	B
H2D27	43441	21311	Sportivi, compreso abbigliamento tecnico, articoli per campeggio, caccia e pesca. Sono ammesse armi e munizioni in misura non superiore al 20% del contenuto dell'esercizio commerciale - articoli	A	B	B
H6E87	42451	21311	Stoffe e tessuti	C	B	B
H3G62	49161	21311	Strumenti musicali	B	B	B
H9992	41932	21320	Supermercato e discount (superficie inferiore a 1000 mq): unità di vendita al dettaglio di prodotti soprattutto alimentari. Esclusi oggetti pregiati	C	C	C
H9G22	44293	-	Tatuatori	C	A	-
H9G23	43731	21312	Telefonia (vendita apparecchi e attivazione servizi)	B	C	A
H2G54	53512	21311	Veicoli e natanti - accessori, ricambi ed oggettistica	C	B	B
H2C51	43542	21311	Veicoli in genere, biciclette, ciclomotori e motoveicoli - inclusa riparazione	C	B	B

I rischi che presentano (-) non sono assicurabili con il prodotto "In Commercio Reale".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

9.2 RISCHI NON ASSICURABILI

A maggior chiarimento di quanto riportato nell'elenco dei rischi assicurabili si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi non assicurabili con "In Commercio Reale":

- *Attività* che prevedano noleggio di beni a terzi;
- *Attività* con presenza di slot machines o videolotteries in numero maggiore di tre;
- Centri scommesse;
- Fuochi pirotecnici;
- Money transfers;
- Night club, discoteche, disco pub e simili;
- Palestre e fitness club;
- Stabilimenti balneari;
- Stazioni di servizio.



IL TUO AGENTE REALE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®, il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.